

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

**che abroga alcuni atti d'applicazione relativi all'igiene dei prodotti alimentari e alle norme sanitarie che disciplinano la produzione e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano**

[notificata con il numero C(2006) 5175]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/765/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di igiene applicabili ai prodotti alimentari di origine animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti d'origine animale destinati al consumo umano <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme sanitarie e di polizia sanitaria che disciplinano la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti d'origine animale sono stabilite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari <sup>(3)</sup>, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.
- (2) La direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> ha abrogato alcune direttive relative all'igiene dei prodotti alimentari e alle norme sanitarie che

regolamentano la produzione e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti d'origine animale destinati al consumo umano ed ha inoltre specificato che le misure d'applicazione adottate sulla base di tali testi restano in vigore fino a quando non vengano sostituite. Per motivi di sicurezza giuridica, è necessario procedere ad un'abrogazione formale delle misure d'applicazione che sono state effettivamente sostituite segnatamente dagli atti seguenti:

- regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, riguardante i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari <sup>(5)</sup>,
- regolamento (CE) n. 2074/2005, della Commissione, del 5 dicembre 2005, che stabilisce le misure d'applicazione relative ad alcuni prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché all'organizzazione dei controlli ufficiali previsti dai regolamenti (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificante il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 <sup>(6)</sup>,
- regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni <sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

<sup>(7)</sup> GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.

- (3) I regolamenti suindicati sono applicabili a decorrere dall'11 gennaio 2006.
- (4) La decisione 94/371/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce alcune condizioni sanitarie specifiche riguardanti l'immissione sul mercato di alcuni tipi di uova <sup>(1)</sup> è stata adottata dal Consiglio previo parere sfavorevole del comitato veterinario. La Commissione conserva peraltro la sua competenza d'esecuzione.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,
- 7) decisione 88/363/CEE della Commissione, del 13 giugno 1988, che concede una deroga al Regno Unito e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche <sup>(8)</sup>;
- 8) decisione 90/30/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1990, che concede una deroga alla Spagna e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche <sup>(9)</sup>;
- 9) decisione 90/31/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1990, che concede una deroga alla Francia e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche <sup>(10)</sup>;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le direttive e le decisioni seguenti sono abrogate a decorrere dall'11 gennaio 2006:

- 1) direttiva 83/201/CEE della Commissione, del 12 aprile 1983, recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima <sup>(2)</sup>;
- 2) decisione 84/371/CEE della Commissione, del 3 luglio 1984, che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>;
- 3) decisione 87/260/CEE della Commissione, del 28 aprile 1987, che concede una deroga ai Paesi Bassi e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche <sup>(4)</sup>;
- 4) decisione 87/266/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1987, che riconosce come sistema che offre garanzie equivalenti il regime di controllo medico del personale, presentato dai Paesi Bassi <sup>(5)</sup>;
- 5) decisione 87/562/CEE della Commissione, del 24 novembre 1987, che concede una deroga alla Repubblica federale di Germania e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche <sup>(6)</sup>;
- 6) decisione 88/235/CEE della Commissione, del 7 marzo 1988, che concede una deroga alla Danimarca e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche <sup>(7)</sup>;
- 10) decisione 90/469/CEE della Commissione, del 5 settembre 1990, che concede una deroga all'Italia e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche <sup>(11)</sup>;
- 11) decisione 90/514/CEE della Commissione, del 25 settembre 1990, che riconosce come come equivalenti le garanzie offerte dal regime di controllo medico del personale presentato dalla Danimarca <sup>(12)</sup>;
- 12) decisione 92/92/CEE della Commissione, del 9 gennaio 1992, che stabilisce le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture dei centri di spedizione e di depurazione dei molluschi bivalvi vivi per le quali possono essere concesse deroghe <sup>(13)</sup>;
- 13) decisione 93/140/CEE della Commissione, del 19 gennaio 1993, che fissa le modalità del controllo visivo per l'individuazione dei parassiti nei prodotti ittici <sup>(14)</sup>;
- 14) decisione 94/14/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, che stabilisce l'elenco degli stabilimenti nella Comunità cui sono concesse deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche <sup>(15)</sup>;
- 15) decisione 94/92/CE della Commissione, del 17 febbraio 1994, concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna) <sup>(16)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU L 112 del 28.4.1983, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 196 del 26.7.1984, pag. 46.

<sup>(4)</sup> GU L 123 del 12.5.1987, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU L 126 del 15.5.1987, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU L 341 del 3.12.1987, pag. 35.

<sup>(7)</sup> GU L 105 del 26.4.1988, pag. 20.

<sup>(8)</sup> GU L 177 dell'8.7.1988, pag. 57.

<sup>(9)</sup> GU L 16 del 20.1.1990, pag. 35.

<sup>(10)</sup> GU L 16 del 20.1.1990, pag. 37.

<sup>(11)</sup> GU L 255 del 19.9.1990, pag. 16.

<sup>(12)</sup> GU L 286 del 18.10.1990, pag. 29.

<sup>(13)</sup> GU L 34 dell'11.2.1992, pag. 34.

<sup>(14)</sup> GU L 56 del 9.3.1993, pag. 42.

<sup>(15)</sup> GU L 14 del 17.1.1994, pag. 1.

<sup>(16)</sup> GU L 46 del 18.2.1994, pag. 63.

- 16) decisione 94/356/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, riguardo ai principi che presiedono agli autocontrolli sanitari per i prodotti della pesca <sup>(1)</sup>;
- 17) decisione 94/371/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova <sup>(2)</sup>;
- 18) decisione 94/383/CE della Commissione, del 3 giugno 1994, in merito ai criteri da applicare pr quanto concerne gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriali <sup>(3)</sup>;
- 19) decisione 94/837/CE della Commissione, del 16 dicembre 1994, che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio e le norme in materia di bollatura dei prodotti che ne provengono <sup>(4)</sup>;
- 20) decisione 95/149/CE della Commissione, dell'8 marzo 1995, che fissa i valori limite di ABVT (azoto basico volatile totale) per talune categorie di prodotti della pesca e i relativi metodi d'analisi <sup>(5)</sup>;
- 21) decisione 95/165/CE della Commissione, del 4 maggio 1995, che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte <sup>(6)</sup>;
- 22) decisione 96/536/CE della Commissione, del 29 luglio 1996, che stabilisce l'elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti <sup>(7)</sup>;
- 23) decisione 96/658/CE della Commissione, del 13 novembre 1996, che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento degli stabilimenti situati presso mercati all'ingrosso <sup>(8)</sup>;
- 24) decisione 98/470/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, recante modalità d'applicazione della direttiva 89/662/CEE del Consiglio per quanto riguarda le informazioni essenziali relative ai controlli veterinari <sup>(9)</sup>;
- 25) decisione 2001/471/CE della Commissione, dell'8 giugno 2001, che fissa le norme per i controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori negli stabilimenti conformemente alla direttiva 64/433/CEE sulle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e alla direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile <sup>(10)</sup>;
- 26) decisione 2002/225/CE della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa norme specifiche per l'attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio per quanto concerne i tenori massimi e i metodi d'analisi di talune biotossine marine in molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini <sup>(11)</sup>;
- 27) decisione 2002/477/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce i requisiti di sanità pubblica in materia di carni fresche e carni di volatili da cortile importate da paesi terzi e che modifica la decisione 94/984/CE <sup>(12)</sup>;
- 28) decisione 2003/380/CE della Commissione, del 22 maggio 2003, che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche <sup>(13)</sup>;
- 29) decisione 2003/774/CE della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi <sup>(14)</sup>.

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 23.6.1994, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.

<sup>(3)</sup> GU L 174 dell'8.7.1994, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU L 352 del 31.12.1994, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU L 97 del 29.4.1995, pag. 84.

<sup>(6)</sup> GU L 108 del 13.5.1995, pag. 84.

<sup>(7)</sup> GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 12.

<sup>(8)</sup> GU L 302 del 26.11.1996, pag. 22.

<sup>(9)</sup> GU L 208 del 24.7.1998, pag. 54.

<sup>(10)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 48.

<sup>(11)</sup> GU L 75 del 16.3.2002, pag. 62.

<sup>(12)</sup> GU L 164 del 22.6.2002, pag. 39.

<sup>(13)</sup> GU L 131 del 28.5.2003, pag. 18.

<sup>(14)</sup> GU L 283 del 31.10.2003, pag. 78.